

LAVORO - MI FANNO GIRARE.... DI QUA E DI LA'!

Cambio mansioni. E' legittimo?

L'art. 2103 Codice Civile così recita: “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione (...)”.

Il datore di lavoro deve altresì, con la formalizzazione dell'assunzione, portare a conoscenza del lavoratore categoria e qualifica assegnate in dipendenza delle mansioni affidate.

Spesso mansioni e qualifiche sono specificate dai contratti collettivi di categoria cui la lettera di assunzione rimanda.

Jus Variandi è il potere del datore di lavoro di modificare le mansioni del proprio dipendente. Ma come può essere esercitato questo potere? Con i limiti imposti dal suddetto articolo. Dunque le nuove mansioni dovranno essere equivalenti o superiori a quelle per le quali il lavoratore è stato assunto e la retribuzione dovrà sempre essere commisurata all'attività effettivamente svolta. Qualora, inoltre, la mansione “superiore” non sia stata disposta unicamente per la sostituzione di un lavoratore assente che abbia il diritto alla conservazione del posto, diverrà definitiva dopo un periodo di svolgimento della stessa di norma specificato nei contratti collettivi (mai superiore in ogni caso a tre mesi).

A tutela del lavoratore tale disciplina non può essere derogata mediante un patto tra le singole parti il quale risulterebbe perciò nullo.

In extremis, tuttavia, la disciplina contenuta nell'art.2103 Codice Civile potrà essere derogata allo scopo di evitare licenziamenti, attraverso accordi sindacali secondo quanto stabilito dalla L.223/91.

Avv. Claudia Cunico